CAMERA DEI DEPUTATI N. 1491

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

—

Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario

Presentato alla Presidenza il 28 maggio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In attesa di una radicale riforma del processo per adeguarlo ai bisogni della società contemporanea, è sempre più diffusa la consapevolezza della necessità di intervenire con misure immediatamente attuabili sul piano organizzativo e strutturale, dirette ad evitare che, mentre si elaborano interventi che richiedono lunghi tempi di attuazione, la situazione del processo pervenga ad un punto tale da non consentire che vi si possa porre rimedio.

Per la realizzazione di tali interventi di carattere strutturale è stato predisposto lo unito disegno di legge che modifica anzitutto alcune norme dell'ordinamento giudiziario riducendo il numero dei componenti del collegio nei tribunali per minorenni, nelle corti di appello, nelle sezioni di corte di appello per i minorenni e in cassazione (articoli 1, 2, 3 e 4).

Nel conflitto tra esigenze garantistiche da un lato ed esigenze di funzionalità dall'altro, è parso evidente che si poteva salvare le seconde senza pregiudicare in alcun modo le prime. La garanzia della collegialità non rimane in alcun modo sacrificata dalla riduzione del numero dei componenti dei collegi giudicanti, composti attualmente in modo così pletorico che, talvolta, riesce difficile una perfetta conoscenza della causa da parte di ciascun componente e si attenua il senso della responsabilità incidente su ciascun membro.

Occorre tuttavia sottolineare che, dal punto di vista funzionale, sia nel settore civile sia in quello penale, l'innovazione normativa proposta potrà portare seri benefici solo se seguiranno quelle innovazioni di ordine organizzativo, attualmente allo studio o per le quali sono già in corso iniziative di vario genere, che possono consentire un potenziamento del numero delle sezioni, assicurando, per ciascuna di esse, le dotazioni e i servizi necessari.

Proprio per rendere possibile tali innovazioni di carattere organizzativo, si è stabilito, con una disposizione finale (articolo 9), che le modifiche relative alla composizione dei collegi giudicanti entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge. Malgrado, poi, tale ampio periodo di *vacatio legis*, il Governo - preoccupato delle conseguenze che l'entrata in vigore della nuova disciplina potrebbe comportare sui procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento alla stessa data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge e non è intervenuto provvedi-

mento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'articolo 432 codice di procedura penale – ha disposto, con una norma transitoria (articolo 10), che i procedimenti predetti saranno conosciuti dagli stessi giudici che avevano compiuto le formalità di apertura del dibattimento e ciò per evitare che si debba procedere a rinnovazione del dibattimento stesso attesa la modificazione della composizione dei collegi giudicanti. Una analoga disposizione non è apparsa necessaria per i procedimenti civili per i quali non si verificano quelle situazioni peculiari dei soli giudizi penali.

Ad esigenze di funzionalità, oltre che di eliminazione di dubbi di costituzionalità, corrispondono anche gli articoli 5 e 6, coi quali è stata eliminata l'assistenza del pubblico Ministero alla deliberazione delle sentenze civili nella Camera di Consiglio della Cassazione, modificando in tal senso tanto l'articolo 380 codice di procedura civile, quanto l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario.

Si sono così sollevati numerosi magistrati del pubblico Ministero da un impiego che li teneva occupati, praticamente senza utilità, per tempi spesso molto lunghi, che ora potranno essere destinati all'assolvimento di altri compiti. D'altronde l'innovazione elimina le perplessità concernenti la costituzionalità dell'attuale normativa, in quanto attua appieno il principio, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 1974, secondo il quale la deliberazione della sentenza è compito esclusivo dell'organo giudicante.

La sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio è causa, nella pratica, di non lievi ritardi, specialmente quando il collegio è numeroso.

L'inconveniente è particolarmente avvertito quando, per la diversa composizione dei collegi e nell'imminenza del periodo feriale dei magistrati, la difficoltà della raccolta delle sottoscizioni ritarda la pubblicazione di decisioni già redatte, procrastinando, oltre ogni ragionevole limite e per motivi puramente formali, la definizione delle controversie.

Si è proposto pertanto con l'articolo 7 di riformare il sistema attuale limitando la sottoscrizione della sentenza alle firme del presidente e dell'estensore.

L'articolo 8 estende ai giudizi penali le nuove disposizioni che semplificano il regime di sottoscrizione delle sentenze, sussistendo, in tale campo, le medesime ragioni che hanno giustificato la modifica per il settore civile.

Il consiglio superiore della magistratura, richiesto del parere in ordine alle modifiche contenute nel presente disegno di legge, mentre ha approvato la riduzione dei collegi giudicanti in appello e in cassazione, ha espresso parere contrario sugli altri punti osservando – per quanto riguarda la diversa composizione dei tribunali per i minorenni e delle sezioni di corte di appello per i minorenni – che la proposta si può inserire in modo più organico nel quadro generale della riforma del processo minorile, e – in ordine alla mancata assistenza del pubblico ministero alla deliberazione della sentenza in camera di consiglio e alla sottoscrizione della sentenza emessa dal giudice collegiale soltanto da parte del presidente e del giudice estensore – che è opportuno soprassedere alla modifica in attesa della riforma globale del processo penale, ritenendo già sufficiente, per una semplificazione del problema dei tempi necessari alla raccolta delle firme dei giudici collegiali, la riduzione dei componenti gli organi giudicanti.

Ciò malgrado, ritiene il Governo di non poter concordare col parere autorevolmente espresso dall'organo di autogoverno della magistratura osservando che la diversa composizione dei giudici minorili può essere realizzata in un'ottica tendente a giungere ad un radicale snellimento delle attuali strutture con riferimento all'organo giudicante senza che ciò pregiudichi in alcun modo una più radicale riforma del processo per i minori. Per quanto riguarda poi la modifica dell'articolo 380 codice di procedura civile e 76 dell'ordinamento giudiziario – sulla quale hanno espresso parer favorevole tanto la suprema Corte di Cassazione, quanto la procura generale presso la stessa Corte – i motivi già esposti nella presente relazione la giustificano ampiamente. In ordine infine alla sottoscrizione della sentenza è da notare che trattasi di modifica puramente formale che non occorre sia compiuta in sede di riforma generale del processo penale proprio perché – giusto l'assunto del Consiglio superiore della magistratura – la riduzione dei collegi giudicanti semplifica ma non elimina il problema della raccolta delle firme dei componenti gli organi collegiali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Articolo 2 (*Istituzione e composizione dei tribunali per i minorenni*). — In ogni sede di corte di appello, o di sezione di corte di appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato di corte di appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da un cittadino, benemerito dell'assistenza sociale, scelto fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il settantesimo ».

ART. 2.

L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Articolo 56 (*Costituzione del collegio giudicante*). — La Corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 67 dello ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 380 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La Corte, dopo la discussione della causa, delibera la sentenza in camera di consiglio ».

ART. 6.

L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Articolo 76 (*Attribuzione del pubblico ministero presso la corte suprema di cassazione*). — Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge ».

ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento ».

ART. 8.

La disposizione dell'articolo 7 si applica anche in materia penale.

ART. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quella della pubblicazione della presente legge.

ART. 10.

Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, è già stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'articolo 432 del codice di procedura penale.